

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 1.0. APP. 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
14/038/CU03/C3

**PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLA  
PROPOSTA DI LEGGE (DDL. N.1326) ALL'ESAME DEL SENATO PER  
LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA  
COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.**

*Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presa visione del DDL n.1326, esprime il proprio **parere negativo** sull'impianto e sull'architettura del testo condizionandolo all'accoglimento delle proposte di modifica di seguito riportate.

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

Nel **comma 1** si propone di sostituire la frase *“la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia”* con la frase *“la cooperazione allo sviluppo è parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia ed elemento qualificante della sua politica estera”*.

**Art. 8 (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)**

Nel **comma 1** si propone di aggiungere dopo *“nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione”* la dicitura *“e delle potestà di legislazione concorrente delle Regioni in materia di rapporti internazionali e con l'UE di cui al terzo comma dello stesso articolo”*.

Si propone di modificare il **comma 2, primo capoverso**, nel modo seguente: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche usufruendo di contributi internazionali e/o dei finanziamenti europei, possono promuovere accordi di partenariato territoriale e iniziative di cooperazione per lo sviluppo, nel rispetto della presente legge, per la cui realizzazione possono avvalersi dell'Agenzia di cui all'art.16 e/o di altri soggetti dotati di specifiche competenze”*.

In relazione, invece, al **comma 2, secondo capoverso**, si propone di riformularlo nel seguente modo: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e*

*gli enti locali comunicano tempestivamente al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenza di cui all'art. 16 la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziati e programmati, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività medesime nella banca dati di cui all'art. 19, comma 9".*

**Art 14 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)**

*Si propone di inserire alla fine del comma 2, la seguente frase: "Alle riunioni del CICS, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un suo delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali".*

**Art. 23 (Regioni ed enti locali)**

*Si è propone una nuova formulazione del comma 1: "Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle rispettive leggi regionali per lo svolgimento delle iniziative volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge".*

Roma, 10 aprile 2014

